



ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FIRENZE E L'UNIVERSITÀ NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN

Premesse

- Premesso che per una Università idonee relazioni culturali e scientifiche sono indispensabili allo sviluppo delle funzioni istituzionali di insegnamento e di ricerca;
- premesso che per il predetto scopo è necessario favorire ed incoraggiare accordi culturali diretti fra Istituzioni di livello universitario appartenenti a Paesi diversi;
- considerato l'interesse reciproco che l'Università degli Studi di Firenze (Italia) e l'Universidad Nacional de General San Martín (Argentina) hanno a stabilire adeguate relazioni per lo sviluppo degli studi nel settore: estetica e filosofia contemporanea;
- viste le norme vigenti nei due Paesi;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

FRA

l'Università degli Studi di Firenze, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci, domiciliata per la carica in Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze

E

l'Universidad Nacional de General San Martín, rappresentata dal rettore, il signor Carlos Greco, domiciliato in Av 25 de mayo 1405, San Martín, Buenos Aires CP:1650.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Strutture e settori

Le due Università si impegnano a dar vita ad una reciproca collaborazione inizialmente nel settore: estetica e filosofia contemporanea.

Allo sviluppo della predetta collaborazione sono interessate le seguenti strutture dell'Università degli Studi di Firenze:

- *Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)*

e le seguenti strutture dell'Universidad Nacional de General San Martín:

- *Scuola di Lettere*

Le due Università si riservano, ove opportuno, di definire di comune accordo altre aree di collaborazione. In tal caso si provvederà alla stipula di appositi atti aggiuntivi.

Art. 2 - Scambi e attività

La collaborazione di cui al precedente art. 1 sarà ispirata a criteri di reciprocità e potrà svilupparsi attraverso:



- 1) scambi di visite fra docenti e ricercatori delle strutture promotrici allo scopo di favorire lo svolgimento di seminari, cicli di lezioni, convegni, conferenze; di svolgere ricerche comuni; di discutere esperienze nei settori di interesse comune, ecc.;
- 2) scambi di pubblicazioni ed informazioni sugli specifici settori oggetto del presente accordo e su ogni altro argomento ritenuto utile;
- 3) scambi di studenti per soggiorni di studio e di ricerca e per altre attività formative;
- 4) scambi di personale tecnico e amministrativo quando ritenuto opportuno ai fini di significative esperienze.

Le modalità di attuazione degli scambi potranno essere descritte in appositi Protocolli attuativi (periodo di permanenza, obblighi dei visitatori, modalità di selezione delle domande, illustrazione dettagliata dei temi oggetto dell'accordo, ecc.), stipulati dai competenti organi delle strutture promotrici.

Le due Università favoriscono la mobilità studentesca, secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e l'assistenza tutoriale prevista dai programmi di scambio. I periodi di studio compiuti all'estero potranno essere riconosciuti ai fini della carriera scolastica, previa deliberazione dei competenti organi.

Gli studenti di scambio saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università ospitante.

Art. 3 - Assistenza e facilitazioni

Le due Università si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili sulla struttura e l'organizzazione delle Università contraenti, al fine di incrementare la reciproca conoscenza.

Ciascuna parte, in conformità con le proprie leggi e regolamenti, assicurerà agli ospiti inviati dall'altra parte, ai sensi del presente accordo, ogni forma di assistenza e facilitazione nel proprio Paese, per l'adempimento dei compiti concordati.

Art. 4 - Copertura assicurativa

I partecipanti al programma di scambio dovranno essere assicurati, nell'esercizio delle attività previste dal presente accordo, per i rischi derivanti da infortuni e responsabilità civile per danni a terzi, sollevando l'Università ospitante da eventuali responsabilità.

Le coperture assicurative potranno essere realizzate sia presso le Università di appartenenza, secondo i rispettivi regolamenti, sia tramite polizze assicurative stipulate direttamente dagli interessati per la copertura dei rischi suddetti.

Per la copertura assicurativa relativa alle spese sanitarie e/o di ospedalizzazione, i partecipanti dovranno provvedere per proprio conto secondo le regole del Paese ospitante.

Per specifiche esigenze legate alle coperture assicurative per responsabilità civile in ambito medico-sanitario saranno stipulati appositi accordi integrativi tra le parti.

Art. 5 - Modalità finanziarie

Per il finanziamento delle attività previste dal presente accordo le due Università, attraverso le strutture promotrici, si impegnano a reperire appositi fondi. Di norma le spese di viaggio e soggiorno del personale e



degli studenti che effettueranno gli scambi saranno a carico dell'Università di appartenenza. In particolare per quanto riguarda l'Università degli Studi di Firenze tali spese saranno a carico dei Dipartimenti che daranno attuazione all'accordo.

In mancanza di appositi finanziamenti sarà comunque possibile lo scambio di personale e studenti delle due sedi, ma le spese relative (spese di viaggio, vitto e alloggio) saranno a carico del personale che effettuerà lo scambio, senza alcun onere per le rispettive Università.

Art. 6 – Coordinatori

Per facilitare l'attuazione dell'accordo le due Università designano, inizialmente, i seguenti coordinatori:

Università degli Studi di Firenze

Prof. Andrea Mecacci

Dip. Lettere e Filosofia (DILEF)

Universidad Nacional de San Martín

Mg. Valeria Pattacini

*Segretario per l'Internazionalizzazione e la
Cooperazione internazionale*

Art. 7- Durata e validità

L' accordo sarà sottoscritto nella lingua italiana e nella lingua Spagnola.

La risoluzione di eventuali controversie sarà demandata ad un collegio arbitrale composto di un membro designato da ciascuna delle due parti e di uno scelto di comune accordo.

Il presente accordo entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità di 7 (sette) anni, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi per iscritto con un preavviso di almeno 6 mesi.

La Rettrice
dell'Università degli Studi di Firenze

Prof. Alessandra Petrucci

.....

Data.....

Il Rettore
dell'Università Nacional de General San Martín

Cdor. Carlos Greco

.....

Data.....